Contratto transitorio tra la ASL n. 2 di Olbia e la Struttura	
Sanitaria Studio Tre B Riabilitazione di Dlakic e Tamponi per	r
l'acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale della	
branca di "FKT Domiciliare" per l'anno 2013 – Contratto)
transitorio.	
L'anno Duemilatredici il giorno OG del mese di	i i
HARZO	
tra	I .
l'Asl n. 2 di Olbia, (di seguito denominata Azienda) P.I.	4
01687160901 con sede in Olbia, via Bazzoni Sircana n. 2/ 2 A,	
nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.	
Giovanni Antonio Fadda, nato a Ittiri (SS) il 01.09.1937 da una	
parte	
e	
la Struttura Sanitaria Studio Tre B Riabilitazione di Dlakic e	
Tamponi (di seguito denominata Struttura), P.I	
01730320908 con sede in Oschiri, via Petrarca 17, nelle persone	~
dei Legali Rappresentanti Dott. Dlakic Ekrem, nato a Bijelo Polje	
(Iugoslavia) il 01.06.1968, e Dott. Cristiano Tamponi, nato a	
Civitavecchia (RO) il 10.07.1982, dall'altra	
convengono e stipulano quanto segue.	
Premesso:	····
- che in data 02.05.2012 è stato stipulato tra le parti contratto per	-
l'acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per gli	
anni 2011 - 2012;	

- che con la Delibera della Giunta Regionale n. 51/19 del 28 dicembre 2012 - e con nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale prot. n. 0031924 del 31.12.2012 - è stato dato mandato alle Aziende Sanitarie Locali di stipulare i contratti di natura transitoria con i soggetti privati accreditati per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, con decorrenza dal 01.01.2013 e con durata non superiore a 90 giorni, con tetto di spesa lordo stabilito in 3/12 dell'importo contrattato per l'anno 2012 così come rideterminato ai sensi della DGR n. 49/4 del 17.12.2012.

Articolo 1 – oggetto del contratto transitorio

Le parti danno atto che il presente contratto transitorio è regolamentato dai patti e dalle condizioni del precedente contratto tra le stesse stipulato e che il tetto di spesa é stabilito in 3/12 dell'importo contrattato per l'anno 2012 così come rideterminato ai sensi della DGR n. 49/4 del 17.12.2012, e, pertanto, il tetto di spesa netto e il tetto di spesa lordo, del presente contratto transitorio sono individuati nei tre/dodicesimi (3/12) di quanto indicato nell'allegato Y relativo al contratto 2012 con rispettiva riduzione del 1,17 %, ai sensi della DGR n. 49/4 del 17.12.2012.

L'allegato Y al presente contratto transitorio risulta così specificato:

- tetto di spesa netto : € 8.474.67

- tetto di spesa lordo : € 8.647,62

Articolo 2 – Efficacia e validità del contratto transitorio.

Il presente contratto ha efficacia e validità dal 01.01.2013 al 31.03.2013, con esclusione del rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del presente contratto transitorio, lo stesso si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata A/R.

Articolo 3 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto transitorio è soggetto all'imposta bollo, ai sensi dell'articolo 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 10, della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1982, n.131.

Le spese di bollo sono a cura e a carico delle parti contraenti, in eguale misura.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Le attività, le prestazioni e i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 19, del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente



alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 4 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto transitorio si rinvia al precedente contratto stipulato tra le parti e richiamato in premessa, ai sensi di quanto statuito all'art. 1, nonché alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Per l'Asl n. 2 di/Olbia

Il Direttore Generale /

Dott. Giovanni Antonio Fadda

Per la Struttura (firma e timbro)

I Legali Rappresentanti

Dott. Daklic Ekrem

Danie Erren

Dott. Cristiano Tamponi